

Corte di Cassazione S.U. civ. – 12 luglio 2010, n. 16276 – Pres. Papa – Rel. Piccialli

Infrazioni al Codice della Strada – Decurtazione dei punti dalla patente di guida – Opposizione – Tutela giurisdizionale - L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 - Giurisdizione G.O.

Patente a punti - Omessa comunicazione dei dati del conducente – Sanzioni - Decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo – Illegittimità - Art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada – Sanzione pecuniaria

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la tutela giurisdizionale di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 è, salvo diversa disposizione di legge, rimedio di carattere generale esperibile avverso tutti i provvedimenti sanzionatori ivi compresi quelli prodromici alla sospensione della patente di guida, come i provvedimenti di decurtazione dei punti dalla patente.

L'esclusione di tale rimedio per i provvedimenti di decurtazione dei punti urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio delineato dal Codice della Strada, determinando una irragionevole diversità delle forme di tutela giurisdizionale, peraltro, non compatibile con i principi sanciti negli artt. 3 e 24 Cost.

Devono, quindi, ritenersi devoluti alla cognizione del giudice ordinario anche i ricorsi avverso i provvedimenti di decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il proprietario del veicolo che, senza giustificato e documentato motivo, ometta di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione, è assoggettato alla sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 126 bis c.s., comma 2, non potendosi procedere nei suoi confronti alla decurtazione dei punti dalla patente di guida.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) propose tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi dell'art. 204 bis Dlgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) in relazione all'art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, in opposizione avverso un processo verbale di contestazione di un illecito stradale notificatogli il 20.4.2004 dalla locale Polizia Municipale (relativo alla violazione di cui agli artt. 41, co. 11 e 146 cit. Dlgs., per inosservanza dell'obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa).

L'opponente, tra l'altro e segnatamente, dedusse in via incidentale, l'illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente guida, con il verbale comminatogli ai sensi dell'art 126 bis citato codice in qualità di proprietario dell'autoveicolo con il quale sarebbe stata commessa l'infrazione, per l'ipotesi di mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore.

L'opposizione, cui aveva resistito il Comune di Roma, costituendosi con proprio funzionario, venne respinta, con compensazione totale delle spese, RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2010

dal giudice adito con sentenza del 16.2.2005, depositata il 1.3.2005, sulla testuale motivazione che "le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi di valutazione atti ad inficiare l'opposto verbale, atteso l'art. 334 del Reg. Es. C.d.S. e la mancata indicazione delle generalità del conducente al momento della commessa violazione."

Avverso la sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, non resistito dall'amministrazione intimata, che è stato assegnato a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso vengono dedotte "violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto con riferimento all'art. 126 bis, comma 2, cod. strada; violazione dell'art. 3 Cost. secondo la sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.), essenzialmente censurandosi la mancata considerazione della citata sentenza del Giudice delle Leggi che aveva risolto, con effetto sostanzialmente abrogativo della sanzione accessoria, nel senso prospettato dall'opponente, la questione incidentale proposta.

Va anzitutto premesso che la possibile questione di giurisdizione dell'AGO implicata dai particolari motivi del mezzo d'impugnazione, diretto verso la conferma di un provvedimento sanzionatorio diverso dalla sanzione pecuniaria in considerazione della quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, è stata già positivamente risolta con sentenza di questo consesso n. 20544 del 29.7.2008 affermandosi il principio secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione dello validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccandosi l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada".

Sulla scorta del suesposto principio, che va confermato e che ben si attaglia al caso di specie, in cui la principale doglianza dell'opponente, l'unica ribadita nella presente sede, attiene all'applicabilità della sanzione accessoria suddetta, affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi in cui l'impugnativa ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 l. 689 attenga alla comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell'illecito notificato al proprietario, che il giudice di merito ha ritenuto legittima, agevole risulta l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex artt. 136 co. 1 Cost. e 30 co. 3 L. 87/53) a guisa di *ius superveniens* con la quale era stata dichiarata l'illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza dell'art 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di

mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, co. 8, C.d.S..

Tale decisione aveva comportato l'espunzione dall'ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l'illegittimità del verbale impugnato dall'opponente nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione oramai non più irrogabile.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinvio, nella parte in cui ha espressamente confermato l'irrogabilità della decurtazione del punteggio, e per l'effetto, non essendo necessari altri accertamenti di merito, questa Corte provvede direttamente ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c., all'accoglimento dell'opposizione, dichiarando l'opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio.

Giusti motivi, infine, considerati l'esito solo parzialmente favorevole dell'opposizione (che per quanto attiene alla pur confermata sanzione pecuniaria, non ha formato oggetto di ricorso) l'evidente errore del giudicante, verosimilmente non a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione, e la mancata resistenza in questa sede dell'amministrazione intimata, comportano la dichiarazione di totale compensazione delle spese dell'intero processo, sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità.

P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della decurtazione del punteggio della patente di guida e pronunziando nel merito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla il verbale opposto nella parte relativa alla suddetta sanzione.

Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.